

RICONOSCIMENTI FISCALI

AI FINANZIATORI DI ATTIVITA' DI MERITEVOLE INTERESSE GENERALE

LA NORMA

La norma di cui all'articolo 83 del CTS (Codice del Terzo Settore) prevede la possibilità di detrarre o dedurre le liberalità, in denaro o in natura, erogati a favore di ETS (enti del terzo settore) non commerciali, e precisamente:

- Erogazioni liberali **in denaro o in natura** da parte di PERSONE FISICHE (soggetti IRPEF)
 - Per la persona fisica erogante sono detraibili ai fini IRPEF **le liberalità, in denaro o in natura, per un importo pari al 30% (35% se ODV) della liberalità erogata, fino a 30.000 euro di erogazione;**

ovvero, in alternativa,

la medesima liberalità, in denaro o in natura, è **deducibile** dal reddito complessivo netto IRPEF, **nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogante.**

- Erogazioni liberali in denaro o in natura da parte di SOCIETÀ ed ENTI (soggetti IRES)
 - La liberalità, in denaro o in natura, è **deducibile** dal reddito complessivo netto IRES, **nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.**

I SOGGETTI DONANTI

Soggetti donanti possono essere quindi **sia le persone fisiche che società ed enti.**

GLI "ENTI" DONATARI

Gli **enti del terzo settore che possono ricevere liberalità** ai sensi dell'articolo 83 del CTS che implicano il riconoscimento, in capo al donante, delle detrazioni o deduzioni ivi previste sono, per previsione generale:

- gli **"ETS non commerciali";**
- le "cooperative sociali" e le "imprese sociali diverse da quelle costituite in forma societaria", a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nelle **more di adozione del RUNTS**, l'agevolazione di cui sopra è applicabile a favore di:

- organizzazioni di volontariato iscritte nel registro delle ODV;
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro delle APS;
- **ONLUS iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS ex D.lgs 460/1997;**
- cooperative sociali;
- imprese sociali costituite in forma non societaria.

DETERMINAZIONE DEL "VALORE" DEI BENI DONATI

Secondo quanto chiarito dal Decreto ministeriale (28/11/2019), **i beni donati che costituiscono liberalità in natura** secondo le norme del CTS, sono valorizzati, per regola generale, al **"valore normale"** determinato secondo le regole dell'articolo 9 del TUIR, **ossia in base al "prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi".**

Con specifico riferimento ai **beni donati da imprese**, sia che si tratti di beni alla cui produzione o scambio è rivolta l'attività d'impresa, sia che si tratti di beni strumentali delle imprese, **si deve far riferimento al relativo "valore fiscale"**, determinato secondo le regole ordinarie del TUIR in tema di reddito d'impresa.

Al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, ossia per le **donazioni di beni diversi da quelli strumentali d'impresa e diversi da quelli alla cui produzione o scambio è rivolta l'attività d'impresa** "se il valore della cessione singolarmente considerata sia superiore a 30.000 euro", ovvero, ... "nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi", ... "il donatore dovrà acquisire una **perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene**".

OBBLIGO DI RICEVUTA

Come precisato dal Decreto Ministeriale, "l'erogazione liberale in natura deve risultare da **atto scritto contenente la dichiarazione del donatore** recante la **descrizione analitica dei beni donati**, con **l'indicazione dei relativi valori**, nonché la **dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione** contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".

E nei **casi obbligatori previsti dalla norma**, sopra esposti, "**il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della perizia giurata di stima**".

NIENTE IMPOSTA SULLE DONAZIONI NE' IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE PER LE ONLUS CHE RICEVONO BENI IMMOBILI IN DONAZIONE

Nel Codice del Terzo Settore, l'articolo 82 comma 2 trattando delle imposte indirette, prevede espressamente che non sono soggetti alla imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli Enti del Terzo Settore utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

23.6.2022